



COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

| | |
|----------------|-------------------|
| ATTO N. | 27 |
| Del | 27/09/2017 |

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazioni partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione.

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 18:30e seguenti, nella Sala delle adunanze Consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I° convocazione nelle persone dei Signori:

| | | Presente/Assente |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| FIORETTI Loreto | Sindaco | Presente |
| DI GIOIA Fabio | Componente del Consiglio | Presente |
| ASCANI Luca | Componente del Consiglio | Presente |
| FRANCUCCI Marsilio | Componente del Consiglio | Presente |
| GALEAZZI Roberto | Componente del Consiglio | Presente |
| GRECHI Giampaolo | Componente del Consiglio | Presente |
| PETRONI Gianfrancesco | Componente del Consiglio | Presente |
| SERAFINI Roberto | Componente del Consiglio | Presente |
| CESANI Enrico | Componente del Consiglio | Assente |
| CERASA FRANCESCHINI Loredana | Componente del Consiglio | Assente |
| BONIFAZI Silvia | Componente del Consiglio | Presente |

Consiglieri Assegnati: 11

Presenti n 9

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI LORETO. Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

Il Sindaco espone il presente punto all'ordine del giorno.

Bonifazi: Secondo me la S.I.I. non dovrebbe gestire il servizio idrico e purtroppo il contratto del servizio non ha una scadenza ravvicinata, pertanto il mio voto sarà contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, **non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui *al* comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo **unico**;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, se considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Arrone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. A, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dalla relazione e dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

DATO ATTO che la ricognizione predisposta dagli uffici, necessita dell'approvazione e che tale atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 10 del T.U.S.P.;

DATO CONTO degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in base alla tipologia di servizi e attività svolte, come risultante dall'allegato di cui al comma precedente viene previsto il mantenimento delle seguenti partecipate:

1. **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.** con una quota del 0,81667%. Si rappresenta che la società gestisce il servizio idrico integrato, servizio di interesse generale, necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dall'art. 4, comma 1 e 2.
2. **UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.** con una quota del 0,000034%. Si rappresenta che la società eroga servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale, operando anche mediamente, in forma non prevalente, per la produzione di bene e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione. UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. è una società consortile a responsabilità limitata Umbria Digitale è stata istituita con la Legge regionale n. 9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società

dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale). Umbria Digitale nasce dal riordino di Centralcom S.p.a., Webred Servizi S.c. a r.l., Hiweb S.r.l., Umbria Servizi Innovativi S.p.a. e dallo scioglimento del consorzio pubblico S.I.R. Umbria. La società consente di avere un "centro servizi territoriale" che curi gli aspetti di infrastruttura Itc per tutto il sistema pubblico umbro, con importanti economie di scala e miglioramenti nelle prestazioni e nella sicurezza dell'informazione nei servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Il Comune di Arrone, quindi, è pienamente inserito nel suddetto processo di modernizzazione di servizi e infrastrutture del sistema informativo regionale. Si conferma un giudizio favorevole del mantenimento della partecipata, rispettando i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO delle Società già in liquidazione di seguito indicate:

A.T.C. Servizi S.P.A. in liquidazione – partecipazione diretta –

La società è stata messa in liquidazione con verbale assemblea soci del 28/09/2015 a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 16794)

A.T.C. Azienda trasporti consortili S.p.A. – partecipazione diretta –

La società è stata messa in liquidazione con verbale assemblea soci del 08/06/2016 a rogito

A.T.C. Parcheggi s.r.l. – partecipazione indiretta –

La suddetta società è in liquidazione dal 28/09/2015 e non sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della società,

Umbria TPL e Mobilità S.p.a. e ATC & Parteners Mobilità s.c. a r.l. - partecipazione indiretta –

La partecipazione societaria verrà meno con la conclusione della procedura di liquidazione volontaria della società A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. che detiene le quote.

PRESO ATTO, a solo titolo espositivo, in quanto non rientrante nella previsione della presente disposizione legislativa, altresì, l'esistenza della partecipazione dello stesso Comune nei seguenti consorzi:

1. Consorzio Agrario Forestale Monti del Nera in breve AgroBioForest

Gestione del patrimonio boschivo

Partecipazione diretta - quota 2,77%

Attività svolta: Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei soci.

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono altre partecipazioni

societarie;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e le società già in liquidazione;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 1 del 30/03/2015 e approvato dal consiglio comunale con atto n. 37 del 18/11/2013 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

UDITA l'esposizione del Sindaco;

SENTITA la dichiarazione di voto del Cons. Bonifazi: sono contraria. Secondo me la S.I.I. non dovrebbe gestire il servizio idrico e purtroppo il contratto del servizio non ha una scadenza ravvicinata.

UDITA la relativa proposta posta ai voti dal Sindaco, che viene accolta con voti n. 8 favorevoli e n. 1 voto contrario (Cons. Bonifazi), resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**

- 2) **PRENDERE ATTO** degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in base alla tipologia di servizi e attività svolte, come risultante dall'allegato di cui al comma precedente dove viene previsto il mantenimento delle seguenti partecipate:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. con una quota del 0,81667%. Si rappresenta che la società gestisce il servizio idrico integrato, servizio di interesse generale, necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dall'art. 4, comma 1

UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L. con una quota del 0,000034%. Si rappresenta che la società eroga servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale, operando anche mediamente, in forma non prevalente, per la produzione di bene e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione.

- 3) Di procedere alla presa d'atto delle società partecipate già in liquidazione, di seguito indicate:

Società in liquidazione:

A.T.C. Servizi S.P.A. in liquidazione– partecipazione diretta –

La società è stata messa in liquidazione con verbale assemblea soci del 28/09/2015 a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 16794).

A.T.C. Azienda trasporti consortili S.p.A. – partecipazione diretta –

La società è stata messa in liquidazione con verbale assemblea soci del 08/06/2016 a rogito Notaio Paolo Cirilli di Terni (Rep. 57431).

A.T.C. Parcheggi s.r.l. – partecipazione indiretta –

La suddetta società è in liquidazione dal 28/09/2015 e non sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della società.

Umbria TPL e Mobilità S.p.a. e ATC & Parteners Mobilità s.c. a r.l. - partecipazione indiretta –

La partecipazione societaria verrà meno con la conclusione della procedura di liquidazione volontaria della società A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. che detiene le quote.

- 4) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio ogni semestre sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 5) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 6) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 7) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

su conforme proposta del Sindaco, in relazione all'urgenza di dare esecuzione alla presente, e con il voto contrario del Cons. Bonifazi e n. 8 voti favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toDr. Michele Zotti

IL SINDACO

F.toFioretti Loreto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazioni partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione.

| |
|---|
| PARERE AI SENSI DELL' ART. 147-bis DEL T.U. DEL D. L.VO N. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DI REGOLARITA' TECNICA. |
|---|

Arrone, li 27 settembre 2017

IL RESPONSABILE DI AREA

DANILO TROTTI

OGGETTO:Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazioni partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Arrone, li 27 settembre 2017

IL RESPONSABILE

F.TO DANILO TROTTI

| |
|--|
| ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE |
| Si attesta che copia della presente deliberazione: u viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.32,c.1 |

della legge 18 giugno 2009 n.69) per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 16/10/2017 al 31/10/2017;

Arrone, li 16/10/2017

IL RESPONSABILE
COSTANZA FIORETTI

ESECUTIVITA'

“ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diventa esecutiva il 26/10/2017 art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

x La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva il 27/09/2017, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000);

Arrone, li 16/10/2017

IL RESPONSABILE
F.to COSTANZA FIORETTI

Per copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, li

IL RESPONSABILE
Costanza Fioretti
